

STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

(Art. 6 e Allegato III del Regolamento (CE) n.73/09)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione

- Per l'impegno a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09;
- Per gli impegni b) e c): qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
 - d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente standard prevede:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori
- b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- c) Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno a) sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. sono ammesse deroghe in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- Per l'impegno di cui alla lettera b): qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
 - d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente standard prevede:

- a) di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) ovvero di fenomeni di soliflusso:
 - b.1) di assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 - b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

E' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili, mantenendone la funzionalità.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i.; il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede una durata della monosuccessione massima pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 (analisi del terreno) e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Per le aziende agricole che utilizzano effluente di allevamento, palabili e non palabili, quali quelli definiti dall'art. 3 lett. i) della DGR IX/2208/2011 (letami, liquami e prodotti assimilati) in alternativa all'analisi del terreno è consentito adottare tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno. La tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici è assicurata qualora le superfici oggetto di monosuccessione risultino ricomprese fra quelle dichiarate nella "comunicazione nitrati". L'agricoltore che intende avvalersi della suddetta alternativa, è tenuto al rispetto di tutte le seguenti condizioni sui terreni interessati dalla monosuccessione:

- avere presentato la comunicazione nitrati (PUA/PUAS) e aggiornare il relativo registro delle fertilizzazioni;
 - apportare un quantitativo di azoto organico di origine zootecnica pari ad almeno 165 kg per ettaro e per anno di azoto al campo per il mais e ad almeno 150 kg per ettaro e per anno di azoto al campo per altre colture (es. orzo, frumento, triticale,..) distribuito con le modalità e nei periodi consentiti dalla normativa vigente.
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di mantenere la struttura del suolo, e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno tramite l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard stabilisce che tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In relazione agli impegni a) e c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

ad esclusione di:

- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, di prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, di evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede:

- l'attuazione di pratiche agronomiche, consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti (es. trinciatura), da effettuarsi almeno una volta all'anno:
- per le aree Natura 2000, individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, è compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;
- per le altre aree, è vietato lo sfalcio, o altre operazioni equivalenti, per almeno 120 giorni consecutivi compresi nell'intervallo di tempo tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio qualora previsto e conformemente alle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Per l'impegno a): oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Per l'impegno b): vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. A norma dell'articolo 5 comma 2 del DM 5 agosto 2004 e del DM 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prescrive:

a) per gli oliveti:

- l'esecuzione della potatura, da eseguirsi almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante, da effettuarsi almeno una volta ogni 3 anni;
- la spollonatura degli olivi, da eseguirsi almeno una volta ogni 3 anni

b) per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale del vigneto, da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite, da effettuarsi almeno una volta ogni 3 anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario

2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi naturali caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede:

- a) il rispetto delle prescrizioni cogenti, inerenti la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, contenuti:
 - all'art. 134 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (Parte Terza) così come recepito dalla normativa regionale;
 - nel Piano Paesaggistico Regionale contenuto nell'Allegato 3 del Piano Territoriale Regionale (d.c.r. 19 gennaio 2010, n. VIII/951, pubblicato sul BURL N. 13 1° s.s. del 30/03/2010 – relativi allegati scaricabili dal sito: <http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it>), con particolare riferimento al Volume 6, relativo alla normativa di piano ed agli indirizzi di tutela, fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei provvedimenti di individuazione e disciplina dei singoli Beni paesaggistici;
 - nei P.T.C.P. (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e P.T.C. (Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali).

Le prescrizioni cogenti applicabili sono quelle che riguardano le superfici agricole compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti o piani.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Il sistema complessivo dei Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è individuato e consultabile sul SIBA WEB – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20>).

- b) Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione della direttiva 92/43/CEE, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 12/2005, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nella aree SIC/ZSC sono soggetti a comunicazione all'ente gestore di cui all'allegato 4 al presente provvedimento, che nei casi di legge emette la prevista autorizzazione, gli interventi di:
 - a) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore;
 - b) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
 - c) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;

- d) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;
- e) Utilizzazione di fanghi di depurazione.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i. e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prescrive il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n.475 del 1945 e s.m.i. o da specifiche leggi regionali vigenti.

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione

Pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 Dicembre 2009 e s.m.i., tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno, il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo, in alternativa al pascolamento, è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni da rispettare

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, e a norma dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 5 agosto 2004 e del D.M. 22 dicembre 2009 e s.m.i., il presente standard prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini del presente standard devono:

a) in caso di prelievo da acque superficiali:

- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica o di miglioramento fondiario di secondo grado (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- o aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.
Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:
 - a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
 - b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia;
- o possedere Domanda per il rilascio o Licenza di attingimento rilasciata dalla provincia la cui durata non è superiore all'anno ed è rinnovabile massimo 5 volte, e rispettare la portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

b) in caso di prelievo da acque sotterranee:

- aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.
Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:
 - a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
 - b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

E' esente, in quanto non pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni, l'uso domestico di acque sotterranee, che peraltro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o 1.500 mc/a),

che non sia per fini irrigui e l'uso domestico di acque sotterranee che non configuri un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5)
- **D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"** (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)
- **Reg. 24 marzo 2006, n. 2** recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26." (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13)
- **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione" della L.R. 5-12-2008 n. 31** recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

Si riportano alcune disposizioni normative per definire i limiti dello standard sull'uso delle acque irrigue rispetto ad altri usi:

R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5)

- Comma 1 Articolo 17 di seguito riportato:
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Comma 2 Articolo 17 di seguito riportato:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- Comma 6 Articolo 23 di seguito riportato:
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (*), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'art. 21 della presente legge. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (**).

(*) Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161.

(**) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228.

D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

Commi 3, 4 e 5 Articolo 167. Usi agricoli delle acque di seguito riportati:

- Comma 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Comma 4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- Comma 5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

Articoli 90 e 91 della L.R. 5-12-2008 n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni

Normativa nazionale e sovra – regionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
 - Art 117 , commi 1 e 2 (*Piano di gestione*)
 - Parte III "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*":
 - Sezione I - Titolo II "*I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi*" **Capo I "Distretti idrografici"**
 - Sezione II "*Tutela delle acque dall'inquinamento*" - Titolo II "*Obiettivi di qualità*" **Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76)**
 - Allegato alla parte III ed in particolare:
 - Allegati 1 "*Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale*" e s.m.i.
 - Allegato 3 "*Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica*"
 - Allegato 4 "*Contenuti dei piani*" - Parte A. *Piani di gestione dei bacini idrografici*
- **D.M. 131/2008** - *Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.* (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **Decreto 17 luglio 2009** - *Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.* (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 260/2010** - *Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo* (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010** (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Allegato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010** (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco".

Descrizione dello standard

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

delle acque dell'Autorità di Bacino del Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco" del Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni**

Devono essere rispettati i divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti inorganici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e dei liquami secondo quanto stabilito dalla DGR IX/2208 del 14/09/2011 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e dalla D.G.R. VIII/5868 del 21/11/2007 per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

Si precisa che per impianti di frutteti e/o vigneti inerbiti di produzione integrata ai sensi della misura 214 (PSR 2007-2013) o di produzione biologica, la distanza dai corpi idrici in cui è vietato utilizzare i fertilizzanti inorganici si riduce da 5 a 3 metri solo nel caso in cui essi siano adiacenti a corpi idrici il cui "stato complessivo attuale" sia classificato di grado "buono" o "elevato". Inoltre quando alle condizioni di cui sopra viene abbinata la pratica della fertirrigazione, l'impegno relativo al divieto di utilizzo dei fertilizzanti inorganici si considera rispettato.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione, costituendo al contempo violazione sia per il presente Standard sia per l'atto A4 ed eventualmente per l'Atto A4RM (in caso di adesione alla Misura 214 del PSR), determina un infrazione che viene valutata solo nell'ambito degli Atti A4/A4RM.

b) **Costituzione/mantenimento di fascia inerbita**

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello "stato complessivo attuale" del corpo idrico:

- -in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come "scarso" o "cattivo", la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri;
- -in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come "sufficiente" o "buono", l'ampiezza della fascia tampone potrà ridursi fino a 3 metri.


In caso di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale classificato come "elevato/ottimo", in assenza di una fascia tampone preesistente, l'agricoltore non è tenuto alla sua costituzione.

Qualora, per un dato corpo idrico, non fosse presente la classificazione dello "stato complessivo attuale", dovrà essere prevista l'introduzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.



Ai fini del presente standard, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi;

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.